

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
f.to Renato Bevilacqua

IL SINDACO
f.to Luciana Pedergnana

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franco Battisti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo, dell’atto adottato in data **31.12.2023**

Li, **31.12.2024**

Il Segretario Comunale
Franco Battisti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

Addì

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

Li, 31.12.2024

Il Segretario Comunale
f.to Franco Battisti

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA

In relazione alle sue competenze e conoscenze, il segretario comunale pronuncia parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai fini amministrativi dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dall’art. dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franco Battisti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In relazione alle sue competenze, il funzionario responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



COMUNE DI TERZOLAS
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 19
Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – conferma aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2025 – fissazione versamento in unica rata al mese di dicembre.

L’anno ***DUEMILAVENTIQUATTRO*** addì ***TRENTA*** del mese di ***DICEMBRE*** alle ore ***20.30*** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori		Assenti	
		giust.	ingiust.
PEDERGNANA LUCIANA	Sindaca		
BAGGIA MANUEL	Consigliere		
BERRERA DINO	Consigliere		
BEVILACQUA RENATO	Consigliere		
CAVALLAR DANIELA	Consigliere		
CHIODEGA GIULIANA	Consigliere		
MANINI CIRO	Consigliere		
MANZONI DAVIDE	Consigliere		
PODETTI SILVIA	Consigliere		
STANCHINA ALBERTO	Consigliere		
VALORZ NADIA	Consigliere		

Assiste il Segretario Comunale signor **Franco Battisti**.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Luciana Pedergnana** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.183 – L.R. 03/05/2018 N.2 e s.m.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **31.12.2024** all’albo pretorio, ora albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi ai sensi del dell’art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franco Battisti

Scrutatori: Chiodega Giuliana
Valorz Nadia

Firmatario: Bevilacqua Renato

VISTO si prenota l’impegno di spesa al cap. – int. del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corso.
lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI LIQUIDAZIONE

Si dà contestuale liquidazione alla spesa, ai sensi dell’art. 32 del regolamento comunale di contabilità.

Lì,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice IM.I.S. – conferma aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2025 – fissazione versamento in unica rata al mese di dicembre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge Finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute al testo della normativa stessa;

Vista le proprie precedenti deliberazioni n. 2 dd. 06.03.2015 e n. 5 dd. 12.04.2017 con le quali rispettivamente è stato approvato e integrato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. costituito da n. 16 articoli;

Richiamati i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2023 nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive.

Contestualmente è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2024 dalla citata disciplina, fatte proprie dall’Amministrazione comunale con deliberazione consiliare 31 del 27.12.2023 erano quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota	DETRAZION E D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 240,69	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie <i>assimilate</i> per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. 14/2014) <i>ad abitazione principale e relative pertinenze</i> , per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9: l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,00%		
Fattispecie per le quali è stabilita <i>un’aliquota agevolata</i> (art. 8 c. 2 lett. e) L.P: 14/2014): l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L’assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,35%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		

Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,20%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione consiliare n. 4/2015.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all’incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l’articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7 e
- un’aliquota agevolata del 3,5 per mille dell’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L’assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Proposto di mantenere le aliquote e le detrazioni già presenti nella precedente deliberazione n. 31/2023.

Rilevato che già da alcuni anni il Comune di Terzolas ha deciso di imporre un’unica rata di pagamento dell’imposta a dicembre e considerato che in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto viene chiesto ai comuni di non emettere modelli di pagamento a giugno, si propone inoltre di mantenere invariato anche questo aspetto.

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2 e s.m. ;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;
Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell’atto reso ai sensi dell’art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.,.

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consigliare n. 8 dd. 10.03.2010 e modificato con deliberazioni consigliari n. 28 dd. 12.09.2014 e n. 27 dd. 10.06.2015;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di confermare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2025:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 240,69	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie <i>assimilate</i> per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. 14/2014) <i>ad abitazione principale e relative pertinenze</i> , per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,00%		
Fattispecie per le quali è stabilita <i>un'aliquota agevolata</i> (art. 8 c. 2 lett. e) L.P: 14/2014): l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,35%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,20%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Che dal 2022 sono soggetti a IMIS anche gli immobili collabenti (caratterizzati da un notevole livello di degrado) categoria catastale F2, che pur essendo privi di rendita catastale, nel caso abbiano potenzialità edificatoria, sono imponibili in base alla superficie di sedime;

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

4. Di fissare il versamento dell'imposta in un'unica rata nel mese di dicembre.

5. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
ricorso in opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

6. Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

- successivamente
- Sante l'urgenza di provvedere in merito; Visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; Con voti favorevoli n° 10, contrari n° 0, e astenuti n° 1, su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

- delibera

-

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa